

Oggetto: Determinazione dell'aliquota e detrazione per Imposta Comunale sugli Immobili anno 2007.

Premesso che:

- L'art. 8, comma 2, del D.lgs. 30/12/1992 nr. 504 come modificato dall'art. 3 del D.L. 11/03/1997 nr. 50, convertito con modificazioni in Legge 09/05/1997 nr. 122, prevedeva tra l'altro che "Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.";
- A decorrere dall'anno di imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo 6, l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l'importo di lire 200.000, di cui al predetto comma 2, può essere elevato, fino a lire 500.000, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale;
- L'art. 6 del D.lgs. 30/12/1992 nr. 504 modificato alla Legge 23.12.1998 n. 448 prevede al comma 1: "L'aliquota è stabilita dal Comune, con delibera da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno con effetto per l'anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine si applica l'aliquota del 4 per mille, fermo restando la disposizione di cui all'art. 84 del D. Lgs. 25.02.1995 n. 77, come modificato dal D. Lgs. 11.06.1996 n. 336.";
- L'art. 31 della Legge 23.12.1998 n. 448 prevede: "Il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 1999 degli enti locali è prorogato al 31 gennaio 1999. È altresì differito al 31 gennaio 1999 il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei Regolamenti il cui termine di scadenza è stabilito contestualmente alla data dell'approvazione del Bilancio, relativamente all'anno 1999. Per gli anni successivi i termini predetti sono fissati al 31 dicembre. I Regolamenti approvati entro il 31 gennaio 1999 hanno effetto dal 1° gennaio 1999.";
- L'art. 53 comma 16 della Legge 23.12.2000 N. 388 recita: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i Regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";

- L'art. 6 del D. Lgs. 504/92 prevede altresì al 2° comma: "L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro";
- L'art. 4 del D.L. 08/08/1996 nr. 437, convertito dalla Legge 24/10/1996 nr. 556, ha introdotto significative modifiche alla normativa in materia di I.C.I., in particolare detta norma prevede: "Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, i Comuni possono deliberare, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 504/92, una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato";
- L'art. 2 del regolamento Comunale I.C.I., adottato con deliberazione consiliare nr. 67 di data 29/12/1998, esecutiva ai sensi di legge, prevede che "Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.";

Al fine di conseguire l'equilibrio di parte corrente del Bilancio l'Amministrazione comunale intende fissare l'aliquota ordinaria dell'Imposta Comunale sugli Immobili nella misura del 5 per mille su tutti gli immobili comunali.

Per quanto concerne la detrazione spettante sull'imposta dovuta per abitazione principale la stessa, per l'anno 2007, viene stabilita in Euro 108,00 (la gestione di una cifra priva di decimali e divisibile per 12 rende agevole il conteggio della detrazione spettante da parte dei contribuenti).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Tutto ciò premesso;

Udita la proposta del Sindaco di prevedere per l'anno 2007 la misura della detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nonché l'aliquota ICI per l'abitazione principale e l'aliquota ordinaria, come segue :

- a) **detrazione di € 108,00** per unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- a) **aliquota del 5,00‰ (cinque per mille)** su tutti gli immobili del Comune;

A seguito di discussione, per la quale si rinvia al verbale di seduta;

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, nr. 3/L, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto:

- dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnico-amministrativa
- dal Responsabile del Servizio di Ragioneria in ordine alla sola regolarità contabile;

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 01 febbraio 2005 n. 3/L.

Vista la normativa vigente in materia di Imposta Comunale sugli immobili;

Visto il regolamento Comunale I.C.I. vigente approvato con deliberazione consiliare nr. 67 di data 29.12.1998, e successive modificazioni;

Mediante votazione palese, espressa per alzata di mano, il cui esito constatato e proclamato dal Sindaco-Presidente, assistito dai due Consiglieri designati scrutatori, ha dato il seguente risultato:

- presenti e votanti n. 14	- voti favorevoli n. 9
- voti contrari n. 5	- astenuti n. zero

D E L I B E R A

1. Di attribuire a valere per **l'anno 2007** l'aliquota del **5% (cinque) per mille** quale aliquota unica dell'Imposta Comunale sugli Immobili;
2. Di determinare, per quanto espresso in premessa, a valere per **l'anno 2007**, la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale, così come definita dalla normativa vigente, agli effetti dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I) di Euro **108,00** (centotto/00), stabilendo che detta detrazione spetterà proporzionalmente ai mesi nei quali l'immobile manterrà la caratteristica di prima abitazione;
3. Di dare adeguata pubblicità e diffusione a quanto sopra stabilito, in modo di portare a conoscenza di tutti gli interessati la decisione comunale.